Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 17 maggio 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale . . . Pag. 2

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . » 4

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del contenzioso . . . » 7

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del Demanio » 8

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle dogane e imposte indirette . . . » 10

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per la finanza straordinaria . . . » 12

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle imposte dirette . . . » 13

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari . . . » 16

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei servizi per la finanza locale . . . » 18

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali . . . » 19

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . » 20

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie . . . » 22

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito del Comando generale della guardia di finanza . . . » 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale degli Affari generali e del personale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale degli Affari generali e del personale, sono i seguenti:

A. - *Atti riguardanti il personale dell'intera Amministrazione finanziaria*:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di ammissione;

2) diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli aspiranti, con esclusione di quello della buona condotta;

3) mandati diretti per il pagamento delle spese postali e telegrafiche e per il rimborso forfettario alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario;

4) mandati diretti per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per infermità dipendente da causa di servizio, nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie;

5) mandati diretti per la corresponsione delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, delle indennità per cessazione del rapporto d'impiego e degli indennizzi di licenziamento, nonchè mandati diretti a favore dell'I.N.P.S. per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, a favore dell'E.N.P.A.S. per il recupero di quote di cessione e mandati di versamento per eventuali trattenute gravanti sullo stipendio.

B. - *Atti riguardanti il personale appartenente ai ruoli della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari*:

1) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

2) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

3) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

4) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

C. - *Atti riguardanti l'Amministrazione centrale e le Intendenze di finanza*:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

12) mandati diretti per il pagamento di parcelle ai sanitari di fiducia dell'Amministrazione per accertamenti nei confronti del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale;

13) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione di impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

14) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

16) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

17) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

19) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

20) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

21) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

22) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova limitatamente al personale in servizio presso uffici periferici;

23) attribuzione dello stipendio, della paga e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

24) attribuzione di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

25) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale;

26) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

27) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

28) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi, di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio e, limitatamente al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale, delle quote di aggiunta di famiglia;

29) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali e assistenziali;

30) mandati di pagamento per rimborso all'I.N.A.I.L. dell'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 21 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni e delle spese particolari di accertamento, cure, protesi, ecc. (articolo 48 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2 decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947);

31) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione di compensi tassativamente stabiliti da norme di legge, di indennità di vigilanza e di gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati regolarmente costituiti, nonchè delle indennità al personale in servizio presso i Centri meccanografici (legge 27 maggio 1959, n. 324); mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

32) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

33) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni e trasferimenti disposti dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

34) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

35) *provvedimenti relativi* alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e relativi mandati di pagamento;

36) mandati diretti, ruoli di spesa fissa e di relative variazioni per il pagamento delle spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

37) sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

38) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

39) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

40) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

41) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) richiesta di notizie, atti e documenti per la stipulazione di contratti inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in cui ha sede il Ministero;

9) compilazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

10) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

11) richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui allo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

12) richiesta di documenti di preferenza e precedenza ai candidati che hanno superato la prova di esame nei concorsi di ammissione;

13) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego ai candidati vincitori di concorsi di ammissione, nonchè agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie assimilate prescelti per l'assunzione per chiamata diretta;

14) richiesta agli organi competenti delle informazioni riservate, sul conto degli appartenenti alle categorie predette, per l'accertamento d'ufficio del requisito della buona condotta ai fini di cui al numero 13);

15) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al numero 13);

16) comunicazione al Ministero della difesa-Esercito ed al Comando generale della Guardia di finanza dei posti da conferire per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia e degli appuntati della Guardia di finanza;

17) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 47, 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

19) trasmissione all'I.N.P.S., per il visto, del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

20) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

21) trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale delle pensioni statali, delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

22) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'Albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

23) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) rilascio ed aggiornamento dei libretti ferroviari;

7) comunicazione agli interessati dell'ammissione alle prove scritte dei concorsi di ammissione nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria;

8) comunicazione agli interessati dell'ammissione alle prove di esame dei concorsi di ammissione e di promozione nei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale concernenti il personale dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè gli altri atti vincolati ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali sono i seguenti:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli organi competenti della Magistratura ordinaria e al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) diniego di assunzione per chiamata diretta a posti non di ruolo di invalidi od appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli aspiranti, con esclusione di quello della buona condotta;

3) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

5) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dipendente;

6) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

7) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

8) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

9) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207;

11) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

12) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

13) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione d'impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

14) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

16) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

17) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

19) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

20) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

21) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

22) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

23) attribuzione dello stipendio, della paga e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

24) attribuzione di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

25) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

26) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

27) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

28) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali ed assistenziali;

29) mandati di pagamento per rimborso all'I.N.A.I.L. dell'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1, 2, e 3, dell'art. 21 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e delle spese particolari di accertamento, cure, protesi, ecc. (art. 48 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2 decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947);

30) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici (legge 27 maggio 1959, n. 324); mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

31) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

32) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

33) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

34) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

35) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

36) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

37) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

38) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e relativi mandati di pagamento;

39) mandati diretti, ruoli di spesa fissa e di relative variazioni per il pagamento delle spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

40) sospensione dei pagamenti di somme pignorate o sequestrate;

41) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

42) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

43) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

44) provvedimenti relativi alla ripartizione dei tributi speciali di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 5 novembre 1957, modificato dal decreto ministeriale 19 aprile 1962 e dei relativi conguagli a seguito di promozioni, inquadramenti ecc.;

45) mandato speciale mod. P per il versamento trimestrale al fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1286, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, del 20% dei tributi speciali introitati;

46) provvedimenti di nomina degli agenti contabili degli uffici periferici a norma dell'art. 1 delle istruzioni per la contabilità dei beni mobili, approvate con il decreto ministeriale 16 aprile 1936, n. 5058;

47) autorizzazione per il discarico dei registri d'inventario dei beni mobili fuori uso appartenenti alla 2ª categoria del primo gruppo, a norma dell'art. 19 delle istruzioni per la contabilità dei beni mobili, approvate con il decreto ministeriale 16 aprile 1936, n. 5058;

48) richieste al Provveditorato generale dello Stato per la stampa di pubblicazioni e modelli occorrenti per i servizi d'istituto o disposti da provvedimenti legislativi;

49) determinazione e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi;

50) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dele finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazione per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui allo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

11) richiesta agli organi competenti delle informazioni riservate sul conto di aspiranti all'assunzione per chiamata diretta a posti non di ruolo, ai fini dell'accertamento d'ufficio del requisito della buona condotta;

12) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui sopra;

13) comunicazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale dei posti da conferire per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia e degli appuntati della guardia di finanza;

14) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

16) trasmissione all'I.N.P.S., per il visto, del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

17) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

18) trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale delle pensioni statali, delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

19) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

20) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consi-

glieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) rilascio, ai fini di trattamenti previdenziali, di attestazioni sui servizi prestati dal personale;

6) autenticazione di atti e certificati ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) aggiornamento dei libretti ferroviari;

8) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi di ammissione e dell'ammissione alle prove scritte ed orali dei concorsi di promozione nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

9) controllo del punteggio corrispondente al coefficiente di stipendio attribuito agli impiegati in servizio presso l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e determinazione del punteggio totale per stabilire il coefficiente unitario di riparto ai fini della liquidazione dei tributi speciali loro spettanti, ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869;

10) istruttorie circa la fornitura dei modelli in uso degli uffici periferici.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli artt. 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del contenzioso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del Contenzioso, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del Contenzioso, sono i seguenti:

1) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

2) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale del Contenzioso, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione ne sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

7) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale del contenzioso, sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del Demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale concernenti il personale dell'Amministrazione periferica del Demanio, nonchè gli altri atti vincolati ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale del Demanio, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere il direttore generale del Demanio, sono i seguenti:

1) richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per il personale dipendente;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

12) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione di impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

13) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

15) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

16) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

19) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

20) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

21) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

22) attribuzione dello stipendio, della paga e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

23) attribuzioni di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

24) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

25) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

26) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

27) mandati diretti per il versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali e assistenziali;

28) mandati di pagamento per rimborso all'I.N.A.I.L. dell'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1, 2, e 3, dell'art. 21 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e delle spese particolari di accertamento, cure, protesi, ecc. (art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, articolo 2 del decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947);

29) mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

30) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

31) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

32) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

33) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

34) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

35) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

36) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

37) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e relativi mandati di pagamento;

38) sospensione dei pagamenti di somme pignorate o sequestrate;

39) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

40) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

41) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

42) richieste al Provveditorato generale dello Stato per la stampa di pubblicazioni e modelli occorrenti per i servizi d'istituto o disposti da provvedimenti legislativi;

43) autorizzazione per il discarico dai registri di inventario dei beni mobili fuori uso appartenenti alla 2ª categoria del 1° gruppo, a norma dell'art. 19 delle istruzioni per la contabilità dei beni mobili, approvato con il decreto ministeriale 16 aprile 1936, n. 5058;

44) passaggio di beni dal patrimonio al Demanio;

45) passaggio di beni dal Demanio al patrimonio, con esclusione dei beni demaniali marittimi;

46) emissione di mandati diretti per pagamenti, in conto od a saldo, a favore di imprese appaltatrici;

47) richieste di riassegnazione di fondi perenti agli effetti amministrativi ed autorizzazione ai conseguenti pagamenti;

48) retrocessione di beni agli ex proprietari espropriati che ne abbiano diritto ai termini degli articoli 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

49) provvedimenti per rimborso di depositi a garanzia di obblighi contrattuali;

50) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi;

51) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale del Demanio, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei prosupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazione per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

11) comunicazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale dei posti da conferire per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia e degli appuntati della Guardia di finanza;

12) trasmissione agli uffici competenti, per la notificazione agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione a sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

14) trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il visto, del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

15) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

16) trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale delle pensioni statali, delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

17) trasmissione delle schede e delle relative variazioni, ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e 3ª classe addetti alla Direzione generale del demanio, sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) aggiornamento dei libretti ferroviari;

7) comunicazioni agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi di ammissione e dell'ammissione alle prove scritte e orali dei concorsi di promozione nei ruoli dell'Amministrazione periferica del demanio;

8) adempimenti circa la fornitura dei modelli in uso presso gli uffici periferici;

9) comunicazione ai funzionari delegati della emissione di ordini di accreditamento.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

(3569) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, concernenti il personale dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, nonchè gli altri atti vincolati ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle dogane e imposte indirette; gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle dogane e imposte indirette, sono i seguenti:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'articolo 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente ed in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dipendente;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

12) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione di impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

13) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

15) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

16) dichiarazione di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

19) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

20) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

21) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

22) attribuzione dello stipendio, della paga e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

23) attribuzione di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

24) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

25) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

26) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

27) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali e assistenziali;

28) mandati di pagamento per rimborso all'I.N.A.I.L. dell'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 21 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni e delle spese particolari di accertamento, cure, protesi, ecc. (articolo 48 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765; art. 2 decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947);

29) mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

30) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

31) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

32) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

33) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato. ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

34) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

35) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

36) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

37) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e relativi mandati di pagamento;

38) mandati diretti, ruoli di spesa fissa e di relative variazioni per il pagamento delle spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

39) sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

40) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

41) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attribuitive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

42) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

43) provvedimenti per il rimborso di somme versate erroneamente in tesoreria;

44) provvedimenti di discarico amministrativo dei timbri, suggelli, conî, punzoni ed altri oggetti versati alla Zecca per la deformazione;

45) autorizzazione per la cessazione o vendita di materiale delle imposte di fabbricazione, fuori uso, previo nulla osta del Provveditorato generale dello Stato;

46) provvedimenti non discrezionali concernenti la applicazione delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari, di prelievi agricoli e sull'origine delle merci;

47) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri Organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti Organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

11) comunicazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale dei posti da conferire per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia e degli appuntati della Guardia di finanza;

12) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

14) trasmissione all'I.N.P.S. per il visto del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

15) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

16) trasmissione al Ministero del tesoro — Schedario generale delle pensioni statali — delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

17) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli Organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) rilascio, ai fini di trattamenti previdenziali, di attestazioni sui servizi prestati dal personale;

6) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) aggiornamento dei libretti ferroviari;

8) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi di ammissione e dell'ammissione alle prove scritte ed orali dei concorsi di promozione nei ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

(3570) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per la finanza straordinaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale per la finanza straordinaria, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale per la finanza straordinaria sono i seguenti:

1) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi, del compenso per lavoro straordinario e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

2) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione per gli oneri previdenziali e assistenziali;

3) attribuzione di assegni fissi mensili fissati da particolari norme di legge;

4) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

5) determinazioni e provvedimenti da emettersi in base a presupposti obiettivi e requisiti non valutabili discrezionalmente, quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

6) provvedimenti per il versamento diretto in Tesoreria di tributi straordinari, nei casi previsti dalle norme vigenti;

7) comunicazione ai competenti organi ed uffici e pubblicazione di dati statistici riguardanti il gettito dei tributi amministrati;

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale per la finanza straordinaria sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, di atti per i quali sia prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero per il successivo inoltro alla Corte dei conti di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

5) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari;

6) adempimenti istruttori relativi ai ricorsi al Consiglio di Stato ed ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di tributi straordinari e di riscossione, nonchè ad interrogazioni parlamentari ed a quesiti;

7) adempimenti istruttori relativi alle verifiche alle esattorie in materia di tributi straordinari e richiesta di notizie sui provvedimenti in conseguenza adottati dagli organi competenti;

8) richiesta di atti, dati e notizie in merito ad istanze e ricorsi dei contribuenti, degli esattori e dei ricevitori provinciali;

9) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale per la finanza straordinaria sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti degli organi superiori negli affari di competenza;

3) rilascio di certificazioni relative a pratiche dell'ufficio cui sono addetti;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3571)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale concernenti il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, nonchè gli altri atti vincolati ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle imposte dirette, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle imposte dirette, sono i segunti:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti agli organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'articolo 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dipendente;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 regio deceto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione d'impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

12) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207;

14) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

15) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

18) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

19) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale, nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

20) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

21) attribuzione dello stipendio e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

22) attribuzione di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

23) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

24) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

25) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione per gli oneri previdenziali e assistenziali;

26) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici (legge 27 maggio 1959, n. 324); mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

27) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

28) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

29) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

30) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

31) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

32) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

33) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti d'impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

34) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e relativi mandati di pagamento;

35) mandati diretti, ruoli di spesa fissa e di relative variazioni per il pagamento delle spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

36) sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

37) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

38) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

39) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

40) provvedimenti relativi alla ripartizione dei tributi speciali di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni;

41) provvedimenti relativi alla liquidazione dei suddetti tributi speciali;

42) determinazione e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale delle imposte dirette sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

11) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

13) trasmissione all'I.N.P.S. per il visto del prospetto dei contributi assicurativi per la Costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

14) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

15) trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale delle pensioni Statali - delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

16) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) adempimenti istruttori relativi alla nomina in ruolo, all'esonero del periodo di prova, a riconoscimento di anzianità ai fini pensionistici (art. 378 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) ed alle istanze di riammissione in servizio;

18) adempimenti istruttori relativi alla gestione degli automezzi di servizio in dotazione agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette;

19) istruttorie circa la fornitura di modelli del ramo Imposte dirette, compresi quelli della dichiarazione dei redditi e di pubblicazioni di servizio;

20) adempimenti ed atti relativi alle procedure per lo scarto di atti d'archivio;

21) adempimenti istruttori circa istanze, esposti, quesiti concernenti compensi per lavoro straordinario ed erogazione di premi in deroga;

22) adempimenti istruttori circa istanze concernenti la materia delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle Imposte dirette;

23) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alla ripartizione trimestrale dei tributi speciali per il personale periferico delle Imposte dirette ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni;

24) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi all'attribuzione dell'assegno personale previsto dalla legge 26 settembre 1954, n. 869;

25) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi ai decreti di autorizzazione per l'emissione di ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza ai fini del pagamento dei tributi speciali di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e per le spese inerenti all'esercizio degli automezzi di servizio in dotazione agli Ispettori compartimentali delle imposte dirette;

26) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi ai provvedimenti per la liquidazione a conguaglio dei tributi speciali in favore del personale periferico delle Imposte dirette in dipendenza di promozioni, inquadramenti ecc.;

27) istruttorie inerenti alla concessione di pensioni e comunicazioni dei relativi atti ai competenti uffici;

28) richieste di chiarimenti in ordine alle proposte di sgravio ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739;

29) richiesta di riproduzione eliofotolitografica delle corografie facenti parte integrante dei decreti interministeriali di sgravio ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739;

30) richiesta di inserzioni nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica degli estratti dei decreti interministeriali di sgravio, ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739;

31) richiesta di notizie in ordine alla costituzione, rinnovazione e cessazione delle riserve aperte di caccia;

32) richieste di notizie e documenti relativi alle domande di iscrizione negli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle Imposte dirette;

33) richieste di informazioni e documenti relativi ai candidati agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore delle Imposte dirette;

34) richiesta alle Intendenze di finanza della copia dei decreti di nomina delle Commissioni incaricate della formazione degli elenchi del personale esattoriale in servizio e di quello disoccupato e dei relativi elenchi;

35) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alla nomina dei ricevitori provinciali, a rilascio delle patenti dei collettori di ricevitoria ed alla prestazione delle cauzioni a garanzia della gestione;

36) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alla nomina o revoca degli esattori delle Imposte dirette, dei delegati governativi e dei sostituti;

37) adempimenti istruttori relativi alle verifiche alle esattorie e richiesta di notizie sui provvedimenti conseguenziali adottati dalle Prefetture o dalle Intendenze di finanza;

38) richiesta di copia dei decreti prefettizi di nomina degli esattori, dei delegati governativi e dei sostituti;

39) adempimenti istruttori relativi alle domande di Enti ed Organizzazioni di categoria tendenti ad ottenere l'autorizzazione a riscuotere i propri contributi volontari associativi tramite gli esattori delle Imposte dirette;

40) richiesta di atti, dati e notizie in merito ad istanze, ricorsi dei contribuenti, degli esattori e dei ricevitori provinciali;

41) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2 e 3 classe addetti alla Direzione generale delle imposte dirette sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati ai sensi dello articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi di ammissione e dell'ammissione delle prove scritte ed orali dei concorsi di promozione nei ruoli dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

7) comunicazioni relative alle iscrizioni negli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle Imposte dirette;

8) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dell'esame per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di esattore o di collettore;

9) certificazioni comprovanti l'iscrizione negli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle Imposte dirette.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale concernenti il personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, nonchè gli altri atti vincolati ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale per l'Organizzazione dei servizi tributari; gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale per l'Organizzazione dei servizi tributari, sono i seguenti:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli Organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dipendente;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e articolo 7 regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione d'impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

12) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

14) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

15) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

18) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

19) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

20) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

21) attribuzione dello stipendio e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

22) attribuzione di assegni personali agli aventi diritti provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

23) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

24) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

25) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali e assistenziali;

26) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità al personale in servizio presso i Centri meccanografici (legge 27 maggio 1959, n. 324); mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

27) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

28) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

29) titoli di spesa per la corresponsione della pensione provvisoria e definitiva;

30) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

31) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

32) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

33) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

34) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e relativi mandati di pagamento;

35) mandati diretti, ruoli di spesa fissa e di relative variazioni per il pagamento delle spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

36) sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

37) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

38) atti di esecuzione delle sentenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

39) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

40) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri Organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazioni per la costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi.

11) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

13) trasmissione all'I.N.P.S. per il visto del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

14) trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

15) trasmissione al Ministero del tesoro - Schedario generale delle pensioni statali - delle schede da compilarsi per ciascun pensionato;

16) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'Albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) aggiornamento dei libretti ferroviari;

7) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi d'ammissione e dell'ammissione alle prove scritte dei concorsi di promozione nei ruoli del personale per i servizi meccanografici.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dei Servizi per la finanza locale sono i seguenti:

1) provvedimenti comportanti attribuzione di quote di compartecipazione a tributi erariali e di contributi a carico dello Stato a favore dei Comuni e delle Provincie il cui ammontare risulta determinato dalla applicazione obiettiva delle norme di legge senza alcuna facoltà discrezionale;

2) esclusione dalla attribuzione delle quote di compartecipazione al provento di tributi erariali e di erogazioni di contributi a carico dello Stato spettanti agli Enti locali per difetto dei prosupposti obiettivi previsti dalle vigenti norme di legge in materia;

3) atti indirizzati ad uffici statali, regionali, provinciali e comunali contenenti rilievi o istruzioni particolari in tema di servizio statistico;

4) segnalazioni alle Prefetture ai fini dei provvedimenti eventualmente da adottarsi a carico dei responsabili in dipendenza di irregolarità ed abusi rilevati in occasione di ispezioni ed inchieste;

5) provvedimenti concernenti il rimborso di spese erroneamente versate;

6) autorizzazioni e relativi mandati di pagamento di indennità spettanti ai membri dei Consigli e delle Commissioni nel caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;

7) mandati di pagamento per spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo (legge 19 novembre 1939, n. 1886);

8) mandati di pagamento per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle Imposte di consumo e per l'erogazione di premi di diligenza e di operosità al personale addetto ai servizi centrali delle Imposte di consumo (legge 20 dicembre 1962, n. 1718);

9) pubblicazione di dati statistici riguardanti il gettito dei tributi amministrati.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) adempimenti preliminari di istruttoria dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali consistenti in richiesta di dati, notizie ed informazioni relative;

4) richieste di informazioni, pareri, dati ed elementi tecnici occorrenti per la elaborazione dei pareri in ordine alle leggi e provvedimenti statali e regionali; richieste di atti ufficiali occorrenti per documentare le proposte di impugnativa degli atti legislativi ed amministrativi regionali davanti alla Corte Costituzionale;

5) comunicazioni dei decreti ministeriali e presidenziali con i quali è stata decisa una determinata controversia ed invito a disporne la notifica senza rilievi o istruzioni alle parti interessate;

6) tenuta del Massimario e predisposizione del Bollettino ufficiale della Direzione generale;

7) comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione interministeriale per la tenuta dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo (legge 30 novembre 1939, n. 1886) ed invito a disporne la notifica senza rilievi o istruzioni alle parti interessate;

8) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli Organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione in servizio presso la Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali, nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri in servizio presso la stessa Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo degli organi predetti;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

7) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 2.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti.

Art. 3.

Per le attribuzioni del direttore generale, degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione dei direttori di sezione e dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale concernenti il personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè gli altri atti vincolati, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono i seguenti:

1) richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli organi competenti della Magistratura ordinaria ed al Ministero della pubblica istruzione della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi di promozione;

2) esonero dal periodo di prova quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il giudizio favorevole del Consiglio predetto;

4) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale dipendente;

5) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

6) concessione del congedo straordinario quando questo compete di diritto; provvedimenti relativi alle assenze per gravidanza e puerperio e per affezione tubercolare del personale non di ruolo;

7) collocamento in aspettativa per servizio militare, per mandato parlamentare e per infermità;

8) emissione del provvedimento formale di collocamento in aspettativa nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alle assenze per malattia del personale non di ruolo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

10) sospensione del rapporto d'impiego per servizio militare e collocamento in congedo per richiamo alle armi del personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1946, n. 303 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100);

11) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

12) cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli; provvedimenti dichiarativi della cessazione dalla posizione di impiego non di ruolo per nomina in ruolo;

13) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

14) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dagli articoli 92, secondo comma, e 97, primo e quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

15) collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei prescritti limiti di età e, a domanda, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

16) dichiarazioni di decadenza nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettere *a*) e *b*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) destituzione di diritto in applicazione dell'articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo nel caso previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

19) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

20) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

21) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in prova;

22) attribuzione dello stipendio, della paga e dei relativi aumenti periodici, conseguenti all'applicazione di particolari norme (benemerenze di guerra, servizio coloniale, nascita di figli e riconoscimento non discrezionale di pregressi servizi);

23) attribuzione di assegni personali agli aventi diritto provenienti da altri ruoli e ricostruzione di carriera economica nei casi di retrodatazione di promozione;

24) riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

25) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

26) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento degli stipendi e di altri assegni fissi mensili integrativi dello stipendio;

27) mandati diretti per versamento ritenute sugli emolumenti del personale e quote a carico dell'Amministrazione degli oneri previdenziali ed assistenziali;

28) mandati di pagamento per rimborso all'I.N.A.I.L. dell'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 21 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e delle spese particolari di accertamento, cure, protesi,

ecc. (art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2 del decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947);

29) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità al personale in servizio presso i Centri meccanografici (legge 27 maggio 1959, n. 324); mandati diretti per il pagamento del compenso per lavoro straordinario autorizzato ed effettivamente eseguito e dei compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

30) attribuzione di assegni fissi mensili stabiliti da particolari norme di legge;

31) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli Organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio;

32) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni conseguenti a provvedimenti di impegno di pagamento dei canoni di locazione, nonchè delle spese accessorie previste in contratto;

33) provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri locativi accessori di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e relativi mandati di pagamento;

34) sospensione dei pagamenti di somme pignorate o sequestrate;

35) mandati diretti per rimborso di somme erroneamente trattenute;

36) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

37) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

38) decreto di ripartizione trimestrale e relativi mandati per il pagamento, in favore del personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei diritti, proventi e compensi ad esso spettanti ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869, con le modalità di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1957;

39) autorizzazione e relativi mandati diretti per il pagamento in favore del personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in servizio presso gli uffici della provincia di Roma dei diritti, proventi e compensi di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, spettanti nei singoli trimestri;

40) mandati diretti per il pagamento dei premi di diligenza ed operosità a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;

41) autorizzazione e relativi mandati per il pagamento in favore dell'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », del contributo previsto dal regio decreto-legge 14 gennaio 1926, numero 86 e successive modificazioni;

42) autorizzazioni e relativi mandati per il pagamento, in favore dell'Ente nazionale protezione animali, dei diritti e contributi ad esso spettanti per legge;

43) autorizzazione di pagamento, in favore della Società italiana autori ed editori, dell'aggio dell'1,50%, per la ripartizione ai Comuni dell'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici;

44) autorizzazione di pagamento, in favore della Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo pari al costo complessivo delle carte di libera circolazione di prima classe per l'intera rete, rilasciata a funzionari dell'A.C.I. a mente dell'art. 6 della convenzione 21 ottobre 1927 approvato con regio decreto 29 marzo 1928, n. 1004;

45) autorizzazione e relativi mandati per il pagamento, in favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'importo dovuto per la stampa e sovrastampa di speciali moduli di conti correnti postali relativi a versamenti di tasse e imposte indirette sugli affari, in dipendenza della convenzione 15 dicembre 1965 approvata con decreto interministeriale 24 dicembre 1965;

46) autorizzazione e relativi mandati per il pagamento delle somme spettanti ad Enti vari sul provento di canoni di abbonamento alle radiodiffusioni pagati dai privati utenti;

47) mandati diretti e ruoli di spese fisse e di relative variazioni per il pagamento di:

a) indennità di cassa e per maneggio di valori bollati e indennità di funzione al personale del Deposito generale dei valori bollati;

b) spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente al funzionamento dei reparti meccanografici presso gli uffici periferici e spese per il funzionamento e per gli appalti inerenti ai servizi stessi;

d) compensi per il suggellamento ed il disuggellamento degli apparecchi radioriceventi;

e) quota del 50% spettante all'Amministrazione delle poste e telegrafi sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici;

f) spese di ufficio e di ogni altra spesa debitamente autorizzata;

48) dichiarazione che le pietre per cui vengono richieste le agevolazioni previste in materia di imposte generale sull'entrata rientrano fra quelle elencate nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

49) rimborsi di imposta generale sull'entrata ai sensi dell'art. 47 della legge 19 luglio 1940, n. 762, quando l'ammontare dell'imposta superi L. 1.000.000 (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72);

50) autorizzazione al rilascio dei dischi S.E. comprovanti il diritto all'esonero dal pagamento della tassa di circolazione;

51) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto ed il controllo dei detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

5) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

8) predisposizione e trasmissione alla Direzione generale degli affari generali e del personale degli elementi necessari alla compilazione del Bollettino ufficiale del personale e di legislazione finanziaria;

9) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi ai ricorsi giurisdizionali e straordinari in materia di personale;

10) richiesta di designazioni per la Costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e trasmissione dei relativi decreti costitutivi;

11) comunicazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale dei posti da conferire per il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia;

12) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, dei giudizi complessivi attribuiti dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 48 e 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) comunicazioni sostitutive dei ruoli di variazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558;

14) trasmissione all'I.N.P.S., per il visto, del prospetto di contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322;

15) trasmissione delle schede e delle relative variazioni ai fini della tenuta dell'albo di cui all'art. 152 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) aggiornamento dei libretti ferroviari;

7) comunicazione agli interessati dell'ammissione alla prova orale dei concorsi di ammissione ed alle prove scritte ed orali dei concorsi di promozione nei ruoli dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente l'ispettore generale per il lotto e le lotterie, gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere direttamente l'ispettore generale per il lotto e le lotterie sono i seguenti:

1) provvedimenti riguardanti la formazione e pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale del lotto e relative rettifiche;

2) cancellazione dal ruolo dei dipendenti che hanno conseguito la nomina in altri ruoli;

3) collocamento a riposo del personale del lotto per raggiunti limiti di età;

4) dichiarazioni di decadenza per rifiuto di prestare il giuramento previsto dall'art. 188 del regolamento sul lotto;

5) provvedimenti di dimissioni d'ufficio nei casi previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 218 del citato regolamento;

6) revoca o destituzione di diritto del personale del lotto in seguito a sentenze di condanne penali passate in giudicato;

7) revoca dell'autorizzazione all'ammissione a pagamento a carico dell'Erario dei commessi avventizi del lotto a seguito di sentenze di condanna passate in giudicato;

8) revoca della sospensione cautelare nei casi previsti dal primo comma dell'art. 266 del regolamento sul lotto;

9) diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli aspiranti, con esclusione di quello della buona condotta;

10) esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente e in conformità del giudizio del Consiglio di amministrazione del lotto;

11) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i genitori e per i figli maggiorenni inabili al lavoro;

12) attribuzioni di aumenti periodici al personale sussidiario del lotto;

13) collocamento in congedo per servizio militare;

14) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale che abbia causato ai terzi un danno risarcito dall'Amministrazione;

15) sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

16) pubblicazione periodica del Bollettino ufficiale del personale delle ricevitorie del lotto;

17) collocamento delle ricevitorie del lotto nelle varie classi e provvedimenti relativi;

18) elencazione delle ricevitorie da mettere a concorso;

19) provvedimenti relativi al recupero delle differenze dei tributi per le manifestazioni a premio versati in meno od al rimborso di quelli versati in più;

20) pagamento dei premi ai vincitori delle lotterie nazionali e dei concorsi settimanali abbinati alle lotterie nazionali;

21) pagamento agli enti beneficiari della quota loro spettante sugli utili delle lotterie nazionali;

22) mandati diretti per il pagamento di compensi in deroga;

23) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione di compensi tassativamente stabiliti da norme di legge, di indennità di vigilanza e di gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati regolarmente costituiti;

24) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione delle indennità dovute per missioni disposte dagli organi competenti e per il rimborso delle relative spese di viaggio su capitoli di bilancio amministrati dall'Ispettorato stesso;

25) liquidazione saldo aggio a favore degli enti che gestiscono i concorsi pronostici per conto dello Stato;

26) prelevamenti dall'apposito c/c postale per il pagamento di premi per i vincitori e del saldo aggio per gli enti gestori, nonchè per il versamento all'Erario dei proventi dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato;

27) atti di esecuzione delle sentenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria attributive di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

28) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

29) determinazione e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri Organi.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti all'ispettorato generale per il lotto e le lotterie, sono i seguenti:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il visto e il controllo di detti organi;

3) richiesta all'Istituto Poligrafico dello Stato di verifica dei biglietti delle lotterie nazionali vincenti;

4) invio alla Corte dei conti dell'apposita contabilità generale effettuata presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, relativa alla gestione dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato;

5) richiesta, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza;

7) dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto;

9) solleciti senza apprezzamenti, o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

10) compilazione del Bollettino ufficiale del personale del lotto;

11) deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti;

2) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

3) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono adibiti.

4) rilascio di certificazioni relative a pratiche trattate dall'ufficio cui sono addetti;

5) autenticazione di atti e certificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

6) comunicazioni agli interessati dell'ammissione alle prove di esame dei concorsi di immissione in servizio.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione dell'ispettore generale per il lotto e le lotterie, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicata nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito del Comando generale della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, di ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'art. 155 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, di approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza e le modifiche apportate dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 748;

Ritenuta la necessità di stabilire, in relazione alle esigenze del Comando generale della guardia di finanza e ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa, gli atti vincolati del Comando generale della guardia di finanza, ai quali deve provvedere il comandante generale;

Decreta:

Articolo unico.

Gli atti vincolati di competenza del Comando generale della guardia di finanza ai quali deve provvedere il comandante generale, sono i seguenti:

1) provvedimenti relativi all'attribuzione degli stipendi agli ufficiali in s.p.e., a quelli di complemento e della riserva provenienti dal complemento (legge 18 aprile 1938, n. 622) e ai cappellani militari del ruolo di complemento e della riserva in servizio nel Corpo;

2) provvedimenti di attribuzione dei benefici economici di guerra, per servizio coloniale, per nascita di figli del personale militare e salariato;

3) attribuzione della qualifica di primo capitano e del relativo trattamento economico;

4) attribuzione di assegni fissi, stabiliti da particolari norme di legge, nonchè del trattamento economico di carattere eventuale dovuto al personale, militare e salariato, in servizio nel Corpo;

5) progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

6) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria;

7) titoli di spesa per la corresponsione della pensione;

8) autorizzazione di pagamento e conseguenti mandati a favore degli Istituti di previdenza nei casi di rivalsa a carico dello Stato, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;

9) modifica e rettifica, ai fini matricolari, di generalità del personale;

10) autorizzazioni di pagamento e conseguenti mandati diretti per la corresponsione di compensi tassativamente stabiliti da norme di legge, di indennità di vigilanza e di gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati regolarmente costituiti;

11) mandati diretti per pagamento di compensi speciali di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

12) concessione del congedo straordinario agli operai per richiamo alle armi;

13) dichiarazione di assenza degli operai per servizio militare;

14) riammissione in servizio degli operai destituiti e successivamente assolti in sede di giudizio penale;

15) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale operaio nei casi di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

16) attribuzione e rideterminazione dell'assegno personale agli operai;

17) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato e di atti di transazione;

18) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi;

19) mandati diretti, ruoli di spese fisse e di relative variazioni, di competenza del Comando generale;

20) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie di competenza del Comando generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3578)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 300 (5151310) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.